



COMUNE
DI CERVIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.05.2023

INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento
Articolo 2.	Definizione dei rifiuti
Articolo 3.	Classificazione dei rifiuti
Articolo 4.	Conferimento dei rifiuti fuori dal servizio pubblico
Articolo 5.	Soggetto attivo
Articolo 6.	Presupposto per l'applicazione della TARI
Articolo 7.	Soggetti passivi
Articolo 8.	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Articolo 9.	Esclusione dall'obbligo di conferimento
Articolo 10.	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Articolo 11.	Superficie degli immobili
Articolo 12.	Determinazione della tariffa
Articolo 13.	Articolazione della tariffa
Articolo 14.	Periodi di applicazione del tributo
Articolo 15.	Tariffa e classificazione per le utenze domestiche
Articolo 16.	Tariffa e classificazione per le utenze non domestiche
Articolo 17.	Scuole statali
Articolo 18.	Tributo giornaliero
Articolo 19.	Tributo provinciale
Articolo 20.	Riduzioni per le utenze domestiche
Articolo 21.	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Articolo 22.	Riduzioni per l'avvio al riciclo da parte delle utenze non domestiche
Articolo 23.	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Articolo 24.	Ulteriori agevolazioni
Articolo 24 bis.	Devoluzione di beni alimentari
Articolo 25.	Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Articolo 26.	Obbligo di dichiarazione
Articolo 27.	Contenuto e presentazione della dichiarazione
Articolo 28.	Poteri del Comune
Articolo 29.	Attività di controllo e sanzioni
Articolo 30.	Riscossione e dilazione di pagamento del tributo ordinario
Articolo 31.	Interessi
Articolo 32.	Rimborsi
Articolo 32 bis	Richieste di informazioni, di rettifica e reclami
Articolo 33.	Somme di modesto ammontare
Articolo 34.	Entrata in vigore e abrogazioni
Articolo 35.	Clausola di adeguamento
Articolo 36.	Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Tabella A	Riduzione raccolta differenziata utenze domestiche
Tabella B	Classificazione categorie utenze domestiche non residenti
Tabella C	Categorie di utenze non domestiche
Tabella D	Riduzioni per compostaggio utenze domestiche e utenze non domestiche
Tabella E	Riduzioni per raccolta differenziata utenze non domestiche
Tabella F	Utenze non domestiche - disposizioni agevolative
Tabella G	Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs n. 116/2020 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni del presente regolamento
3. La definizione dei rifiuti è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs n. 116/2020 e ss.mm.ii.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare, a mezzo pec al Comune, perentoriamente entro il 30 giugno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo:
 - a) Modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;
 - b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero, che deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta con il relativo codice ATECO;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).In difetto si procederà al recupero della TARI non versata, per l'anno di riferimento, con applicazione delle sanzioni, interessi ed oneri di legge
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il Comune comunica l'esito della verifica all'utente, rispetto alla completezza dei dati di cui al precedente comma 4, fatta salva la facoltà di controllo dell'ente in merito alla correttezza dei dati medesimi.

6. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a due anni. È fatta salva la facoltà di presentare al Gestore del servizio la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec al Gestore del servizio entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.
7. La quota variabile viene esclusa, ai sensi del comma 3, in via previsionale. Nel caso di omessa/tardiva presentazione della documentazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della parte variabile per l'intero anno in cui si è verificato il conferimento con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 del presente regolamento, oltre agli interessi nella misura di legge.
8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

Art. 5 – SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi ed altresì gli specchi acquee in concessione, o comunque utilizzati, destinati ad ormeggio/posto barca;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
 - b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento;
4. Sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) gli immobili comunali, intendendosi per tali, i locali e le aree per le quali il Comune di Cervia, quale ente impositore, è il soggetto passivo;
5. La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI, salvo quanto disposto dall'art. 23 del presente regolamento.

Art. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica possieda o detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera, pertanto, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 27 o i componenti del nucleo familiare. In caso di decesso del soggetto passivo gli eredi sono obbligati in solido;
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di *non utilizzabilità*. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche:
 - a) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili, macchinari e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. In particolare, le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...) qualora non sia possibile la cessazione autonoma;
 - b) le superfici degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - c) le centrali termiche e di condizionamento, cabine di verniciatura, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifero, forni e locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, cisterne, silos, impianti o magazzini o linee produttive completamente automatizzati, e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data effettiva di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori ovvero, se antecedente, di inizio dell'occupazione, sempre che non vengano utilizzati e, qualora si tratti di immobili adibiti a civile abitazione, non risulti che vi siano persone comunque residenti anagraficamente nell'unità stessa;
 - e) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - f) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, le lavanderie, i soppalchi e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,80;
 - g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - h) le superfici non chiuse con strutture fisse, quali terrazzi, balconi, porticati, verande ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche;
 - i) i fabbricati danneggiati, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché l'inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

- j) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - k) le aree delle utenze non domestiche se adibite ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché le aree delle utenze non domestiche adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.
 - l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività;
 - m) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani per i quali il tributo è dovuto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

Art. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle attività lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavori di manufatti in cemento, impianti di verniciatura, officine di meccanici auto-moto, carrozzerie auto, calzaturifici, maglifici, falegnamerie, locali di fabbri, idraulici ed elettricisti, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento come di seguito indicato:

Categoria	3	62%
Categoria	18	36%
Categoria	19	39%
Categoria	20	58%
Categoria	21	60%

3. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:
 - a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
 - b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;

- c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo;
- 4 Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente, a pena di decadenza:
- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 del vigente regolamento;
 - b) comunicare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle vigenti disposizioni (*es: copia formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, copia contratto di smaltimento, fattura o attestazione dell'impresa abilitata...*) ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione ai sensi del DPR. n. 445/2000 e ss. mm. ii., attestante sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, sia l'obiettiva impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La comunicazione o l'autocertificazione, ritualmente e tempestivamente presentata, produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni e degli elementi, anche quantitativi, in precedenza dichiarati per fruire dell'esclusione della superficie.

Art. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Fino al completamento delle procedure di cui al presente comma trova applicazione, ai fini della quantificazione della superficie imponibile, la disciplina di cui al comma 1.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile.
4. In particolare, sino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alle superfici dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (es.: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (es.: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni ...);
 - per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio;
5. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie soggetta a tributo è arrotondata al metro quadrato, per difetto per frazioni fino a 0,5 e per eccesso negli altri casi.
6. Per i distributori di carburante viene individuata come superficie soggetta a tributo l'area così definita:
 - lunghezza del basamento del supporto degli erogatori di carburante moltiplicata per 8 metri;
 - superficie del chiosco e/o ufficio;
 - superficie dell'eventuale lavaggio ed altre attività accessorie, compreso bar, spazi vendita.

L'individuazione della categoria di assoggettamento al tributo viene stabilita sulla base dell'attività prevalente esercitata sull'intera superficie. Tutte le restanti aree, inclusi eventuali depositi olio, sono da intendersi quali aree pertinenziali e accessorie all'attività e, di conseguenza, non assoggettabili ad imposizione.

7. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti opportunamente integrate con tutti gli elementi utili e necessari per l'applicazione della stessa, anche tramite apposite richieste presentate agli utenti.
8. Per quanto concerne gli specchi acquei destinati ad ormeggio/posto barca, la superficie tassabile è data dalla somma delle singole superfici dei posti barca, al netto degli spazi di manovra e/o transito

Art. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla **Tabella A**, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.

Art. 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, e anche di fatto, di locali o di aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei modi e nei termini di cui all'art. 27 del presente regolamento

Art. 15 - TARIFFA E CLASSIFICAZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Le utenze domestiche, da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in:
 - a) **domestiche residenti**, comprendenti quelle condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune (se il numero di occupanti è superiore a 6 si assume la categoria 6), salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
Su istanza degli interessati, comprovata da idonea documentazione (fatture alberghi, comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, dichiarazione della struttura sanitaria, del datore di lavoro, dell'ufficio anagrafico comunale ...), sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, si stabiliscono altrove o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza; qualora le esclusioni comportino l'azzeramento del numero degli occupanti, si applica la sola parte fissa della tariffa riferita alla categoria 1. Nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura di cancellazione per irreperibilità, all'esito della formale conclusione del procedimento, il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo ovvero, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapacienza.
Nel caso di utenza domestica con unico occupante, ricoverato permanentemente presso casa di cura o di riposo, è prevista la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa. Il beneficio è subordinato alla presentazione dell'attestazione di ricovero presso la struttura. La riduzione ha effetto dalla data di presentazione della prevista documentazione e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione/comunicazione.
 - b) **domestiche non residenti** comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone giuridiche ...), per le quali si assume come numero degli occupanti, fatta salva la prova contraria, quello risultante dalla **Tabella B** in allegato. In particolare, le utenze domestiche non residenti possono produrre apposita autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato. Resta in ogni caso ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da sopralluoghi o dalle eventuali ulteriori verifiche, ivi comprese le risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse e simili, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune, si considerano invece utenze non domestiche se condotte da persona giuridica.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 16 - TARIFFA E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, All. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui alla **Tabella C** allegata al presente regolamento e, in funzione della specifica idoneità a produrre rifiuti, in eventuali sottocategorie tariffarie ove previste.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla **Tabella C** viene, di regola, effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, facendo riferimento all'attività svolta in via prevalente ovvero, in mancanza, all'eventuale iscrizione all'Albo

delle imprese artigiane o alle certificazioni degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività. È fatta comunque sempre salva, anche ai fini dell'attività di accertamento, la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. E', pertanto, onere del soggetto passivo procedere all'aggiornamento del codice ATECO.

6. Le attività non comprese in una specifica categoria di cui alla **Tabella C** sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso, per natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
7. La categoria tariffaria principale applicabile ad ogni utenza è unica, anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino ...).
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, attribuendo a ciascuna di esse la quota di superficie di competenza; se non è possibile distinguere la superficie utilizzata per l'attività economica, si applica la tariffa dell'abitazione.
9. Alle aree scoperte operative si applica la categoria corrispondente all'attività svolta dal soggetto che la utilizza. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 70% del tributo dovuto per tali aree.
10. La riduzione di cui al comma 9, si applica altresì con riferimento al tributo dovuto per la fattispecie di cui all'art. 11 comma 8 del presente regolamento.
11. Nell'ipotesi in cui non trovi applicazione l'art. 8, comma 1, lett. a), la categoria di riferimento, per quanto attiene le utenze non domestiche, sarà determinata dalla concreta destinazione dei locali e delle aree oppure da quella corrispondente all'uso al quale le superfici sono state o potrebbero essere potenzialmente destinate.

Art. 17 - SCUOLE STATALI

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica ...) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto - Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 18 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica di cui alla Tabella C. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività simile per natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento canone di cui all'art. 1, comma 816 e ss della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia.
5. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio Comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 19 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI di cui all'art. 7, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola quota variabile, nella misura del 30%, alle seguenti utenze domestiche:
 - a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e/o comunicazione iniziale o di variazione.
3. Ai sensi dell'art. 208, comma 19-bis del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione della sola quota variabile nella misura di cui alla Tabella D, allegata al presente, quale parte integrante sostanziale.
4. La riduzione di cui al comma 3, che non può in ogni caso eccedere la quota variabile, è riconosciuta su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore del servizio. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore del servizio o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
5. Il Gestore del servizio può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dal contribuente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
6. All'esito della verifica di cui al comma 5 il Gestore del servizio, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione a mezzo pec al Comune per la revoca dell'agevolazione applicata.
7. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio il contribuente è tenuto a darne formale comunicazione al Comune nei termini di cui all'art. 27, comma 2, riconsegnando altresì al Gestore del servizio la compostiera se ricevuta. La riduzione cessa in ogni caso di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa comunicazione.

Art. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente nell'anno solare, si applica una riduzione della sola quota variabile nella misura di cui alla **Tabella G** allegata al presente, quale parte integrante e sostanziale.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA o altro ...). I giorni di utilizzo non possono comunque essere inferiori al periodo di apertura (data inizio/data fine) quale risulta dalla documentazione sopra richiamata.
3. Il Comune provvede, ai sensi si legge, ad acquisire d'ufficio la documentazione di cui al comma 2. L'agevolazione viene riconosciuta anche per gli anni successivi in sede di acconto/i, ferma l'applicazione del comma 5bis.
4. Solo nell'assenza della documentazione di cui al comma 2 l'uso stagionale e/o l'uso non continuativo, ma ricorrente, può essere comprovato, in fatto, attraverso autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 dei corrispettivi. Concorrono alla quantificazione del periodo di uso anche i giorni di apertura pur con corrispettivi pari a zero.
5. È onere del contribuente, per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, trasmettere al Comune l'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 maggio di ogni anno. È riconosciuta alla Giunta la facoltà di differire, motivatamente, la scadenza di cui sopra. L'agevolazione è riconosciuta anche per le annualità successive in sede di acconto/i, fermo il recupero in sede di conguaglio nel caso in cui la prevista autocertificazione non sia stata tempestivamente presentata.
- 5bis. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. Ai fabbricati ad uso non abitativo (fabbricati classificati catastalmente nella categoria A/10, nelle categorie dei Gruppi Catastali B, C, D, escluse le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 quando pertinenze di abitazioni), completamente vuoti ed ove non si svolga in assoluto alcuna attività, seppur allacciati ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, ecc., è applicata una riduzione complessiva del 70% del tributo dovuto, in ragione di una minore attitudine alla produzione di rifiuti. Al fine della determinazio-

ne della tariffa applicabile, tenuto conto che trattasi di immobili vuoti, si applica la categoria 3 di cui alla **Tabella C**. Si applicano il secondo ed il quarto comma dell'art. 20.

7. In relazione alle ipotesi di cui al comma 6, ove da verifica o sopralluogo, anche senza preavviso, emerga la non sussistenza delle condizioni per il godimento della riduzione, si procederà, fatta salva ogni ulteriore e differente responsabilità, al recupero del tributo non versato a decorrere dalla data di primo godimento della riduzione medesima, con applicazione delle sanzioni per omessa od infedele dichiarazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente, oggettivamente riscontrabile (ad esempio l'occupazione, nel periodo suddetto o in frazione di periodo, da parte di altro soggetto con regolare contratto di conduzione/affitto, ecc., al quale dovrà essere addebitata la relativa tassazione e sanzioni connesse).

Art. 22 – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo, i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D.lgs n. 152/2006.¹
3. La percentuale di riduzione è determinata in applicazione della seguente formula

$$[Q/(2Kd \times S)] \times 100$$

Dove:

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
 - b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato dal Comune per la relativa categoria per l'anno di riferimento;
 - c) S è la superficie soggetta a TARI.
La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando al Comune, a pena di inammissibilità, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, apposita dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
 - 4.bis Per il solo anno 2022, in sede di prima applicazione della novellata disciplina e per esigenze di semplificazione, la riduzione prevista dal presente articolo deve essere richiesta dall'interessato sulla base di apposita istanza da presentarsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti di cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).
 5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 23 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

¹Art. 183, comma 1, lett. u) D.lgs n. 152/2006 - "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

1. LA TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, salvo il caso in cui sia attivo il servizio porta a porta.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. È riconosciuta la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze non domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati, conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, nella misura di cui alla **Tabella E**, allegata al presente quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.
2. Si applicano le disposizioni di cui alla **Tabella F** allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.
3. Possono essere riconosciute agevolazioni in favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico rispetto alle quali il Comune intende ridurre l'impatto economico, nonché in favore di soggetti convenzionati e soggetti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse. Regole e condizioni saranno definite con apposito atto deliberativo.
4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.
5. Agli impianti sportivi di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), in considerazione del loro specifico uso, si applica una riduzione del 95% della sola quota variabile della tariffa.

Art. 24 bis – DEVOLUZIONE DI BENI ALIMENTARI

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere riconosciuto uno sconto per ogni tonnellata, debitamente certificata, di beni e prodotti alimentari ritirati dalla vendita e gratuitamente ceduti. La riduzione non potrà comunque in ogni caso eccedere l'intera quota variabile della tariffa.
2. A tal fine, la ditta che intende fruire della riduzione deve:
 - a) dare preventiva comunicazione al Comune. Tale comunicazione produce effetti anche per gli anni successivi in caso di invarianza delle condizioni previste dal comma 1;
 - b) trasmettere al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita comunicazione con l'indicazione delle quantità di prodotti alimentari devoluti e delle associazioni beneficiarie nell'anno precedente, allegando la documentazione probatoria.
3. Lo sconto riconosciuto sulla sola quota variabile della tariffa è così determinato:
 - a) per attività con superficie inferiore o uguale ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari nei limiti del quantitativo massimo espresso in Kg dato dalla seguente formula:

$$Q = 2Kd \times S$$

dove:

- 1) **Q** è il quantitativo massimo espresso in Kg di prodotti alimentari utile per la determinazione della scontistica;
- 2) **Kd** è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- 3) **S** è la superficie soggetta a TARI.

- b) per attività con superficie superiore ai 300 mq si applica uno sconto di 300,00 € per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del quantitativo massimo espresso in Kg calcolato in applicazione della formula di cui alla lettera a) sui primi 300 mq; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un ulteriore sconto di 20 €/tonnellata.
4. Il maggior tributo eventualmente versato, sarà riconosciuto a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al comma 2 lett. b) ovvero mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

Art. 25 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora, ai fini TARI, si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 26 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 7, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che vale quale richiesta di attivazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni da quello in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Il Comune rilascia/invia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione che, fermi gli effetti di cui ai commi 6 e 7, vale quale richiesta di variazione o cessazione del servizio ai sensi della vigente disciplina di ARERA.
- 2 bis Solo per l'anno di imposta 2023, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e comma 2 che si siano realizzate prima dell'approvazione del presente regolamento, i termini previsti decorrono dalla data di adozione della relativa delibera di approvazione dello stesso.
3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
4. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
5. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente

- e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo), indirizzo di posta elettronica/PEC];
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente; nel caso di specchi acquei destinati ad ormeggio/posti barca devono essere indicati il n. della concessione, se presente, il n. complessivo dei posti barca, e comunque sempre la consistenza (larghezza x lunghezza) di ciascun o del singolo posto barca.
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
6. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la dichiarazione stessa è presentata entro il termine di cui all'articolo 27, comma 2, con rimborso del tributo eventualmente versato in eccesso. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 2, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive a quella di cessazione, se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante ovvero di recupero d'ufficio.
 7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportino una diminuzione del dovuto ai fini TARI, producono effetto dalla data in cui è avvenuta la variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 2, decorrendo altrimenti, se successiva, dalla data di presentazione della dichiarazione stessa, salvo prova contraria. Le variazioni che comportano un aumento del dovuto ai fini TARI producono sempre effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio e/o consuntivo.
 8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 7, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, come previsto dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
 9. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui, rispettivamente al comma 1 e al comma 2.
 10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente all'ente presso lo sportello fisico, inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o a mezzo fax con allegata copia del documento di identità, in via telematica a mezzo posta elettronica o posta certificata ovvero, tramite lo sportello on line. In caso di invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, mentre in caso di invio a mezzo fax, la data del rapporto di ricevimento.
 11. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 12. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 13. Il modello della dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità. Le stesse informazioni possono essere fornite anche con rinvio al sito internet del Gestore del servizio stesso.

Art. 28 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di gestione esternalizzata il Funzionario Responsabile deve essere nominato, al suo interno, dal soggetto affidatario del servizio stesso e comunicato al Comune entro 15 giorni dalla nomina.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 CC.

Art. 29 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm. ii..
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30 – RISCOSSIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTATO ORDINARIO

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre, e dicembre di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale. Gli avvisi di pagamento recano la specifica indicazione delle date di emissione e di scadenza del pagamento la quale, con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata, non può essere inferiore a 20 giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell'avviso di pagamento stesso.
2. Il versamento è effettuato ai sensi della vigente normativa in materia, restando sempre impregiudicata la possibilità per il contribuente di procedere mediante Modello F24, utilizzando i previsti codici tributo.
3. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento delle somme dovute ed indicate nell'invito di pagamento di cui al comma 1, ma altresì in caso di omessa ovvero infedele dichiarazione, è notificato al contribuente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1 del presente regolamento apposito avviso di accertamento.
4. È riconosciuta la possibilità di rateizzare, sino ad un massimo di 8 rate mensili costanti con applicazione degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di cui al comma 1:
 - a) ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo dovuto a titolo di TARI, ad invarianza del presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio di quanto dovuto negli ultimi due (2) anni.
 - c) ai contribuenti che versino in situazione di comprovata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. A tal fine:
 1. Le utenze domestiche, a prova della condizione di difficoltà economica, dovranno allegare alla richiesta di rateazione la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 40.000,00;
 2. Le utenze non domestiche, a prova della condizione di difficoltà economica, dovranno allegare alla richiesta di rateazione copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, e copia di quello in corso, dai quali si rilevi la perdita di esercizio.
5. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateazione di cui al comma 4 sono i seguenti:
 - a) per le utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 100,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 25,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;
 - b) per le utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo non inferiore ad € 1000,00 con rate mensili costanti non inferiori ad € 250,00;
6. La richiesta di rateazione, completa della documentazione in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica, deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento cui si riferisce.
7. Il versamento della prima rata deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista nell'avviso di pagamento.

8. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
 - a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'importo non può più essere rateizzato;
 - c) al contribuente non può più essere concessa altra rateazione del tributo ordinario per l'anno di cui trattasi;
 - d) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 31 – INTERESSI

1. In caso di rateazione, di rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 - RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro il termine di cui all'art. 27, comma 2. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data della sua effettiva presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto positivo per i periodi precedenti. Sulla istanza il Comune provvede all'accredito della somma erroneamente versata nel termine di centoventi (120) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di rimborso.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Nel caso in cui il contribuente, ai sensi dell'art. 32 bis comma 4, abbia presentato l'istanza di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, l'importo di quanto eventualmente erroneamente già versato in eccesso è portato in detrazione nel primo avviso di pagamento utile successivo alla riposta, se capiente. Ove sia stata formulata istanza di rimborso, si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 32 bis – RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI

1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento nei modi di cui all'art. 27, comma 10, del presente regolamento utilizzando l'apposita modulistica. In difetto la comunicazione contenere, almeno, le seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:
 - a) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - c) il servizio a cui si riferisce il reclamo, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - d) il codice utente;
 - e) l'indirizzo e il codice utenza;
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
2. In relazione richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/PEC, se indicata dal contribuente, entro 30giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste scritte di informazioni e/o di reclami scritti, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati, almeno, il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, il Comune provvede mediante raccomandata A/R o PEC, entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione delle richieste di rettifica, a trasmettere apposita risposta nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:

- 0 a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- 1 b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- 2 c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- Si procede ai sensi dell'art. 32, comma 4.

Art. 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessive annue inferiori ad € 12,00. Il tributo giornaliero di cui all'art. 18 non è dovuto se l'importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00.

Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento ed ogni eventuale successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale e producono effetti ai sensi di legge.

Art. 35 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati anche ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

TABELLA A
RIDUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE DOMESTICHE
(art. 13, comma 5)

Utenze domestiche

Raccolta puntuale	0,08 €/kg
Stazione ecologica	0,15 €/kg

"... La scontistica derivante dal conferimento in stazione ecologica potrà essere devoluta da parte delle utenze domestiche a istituti scolastici del territorio sulla base di specifici progetti; in tal caso potrà essere attribuito un valore/kg doppio (0,30 €/kg), destinando la parte eccedente gli € 0,15 alla copertura dei costi generali del progetto stesso. La medesima scontistica, pari a 0,15 €/kg, potrà essere devoluta da parte delle utenze domestiche anche ad associazioni ONLUS del Territorio, individuate sulla base di specifici accordi ...".

La scontistica per i rifiuti conferiti al servizio pubblico è riferita a carta, vetro, plastica, imballaggi metallici (lattine, ...), multimateriale (vetro+plastica+metalli), batterie, oli minerali e vegetali.

Si riconosce lo sconto di 4,00 € sulla tariffa variabile per ogni conferimento alle SEA, per un massimo di 3 conferimenti l'anno delle sottoelencate tipologie di rifiuti:

- INGOMBRANTI: materassi, reti, armadi, poltrone, scrivanie, tavoli ed altri ingombranti diversi dai RAEE;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) INGOMBRANTI: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni a microonde, radiatori elettrici ed altri RAEE simili per dimensione;
- ALTRI RAEE: televisioni e monitor con tubo catodico, televisori e monitor LCD o plasma di almeno 32 pollici.

TABELLA B
CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI
(art. 15, comma 4, lett. b)

CATEGORIA	SUPERFICIE
1	0 - 35 mq
2	36 - 50 mq
3	51 - 65 mq
4	66 - 80 mq
5	81 - 95 mq
6	96 mq E OLTRE

TABELLA C
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 16)

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ...)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, specchi acquei destinati ad ormeggio/posto barca;
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici

12. Banche, istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato, generi alimentari
30. Discoteche, nightclub club, sale giochi

TABELLA D

Riduzioni per COMPOSTAGGIO utenze DOMESTICHE e NON DOMESTICHE (art. 20 comma 3)

Su tutto il territorio del Comune la riduzione per auto-compostaggio è:
per le utenze domestiche:

- con compostiera € 5,00 euro/persona
- senza compostiera € 10,00 euro/persona (per utenze in aperta campagna che utilizzano la letamaia per auto-compostaggio).

Per le utenze non domestiche:

- pari al 5% della quota variabile

TABELLA E

Riduzioni per RACCOLTA DIFFERENZIATA utenze NON DOMESTICHE (art. 24, comma 1)

	Raccolta puntuale	Stazione ecologica
5-7-13-14-15-22-23-24- 25-26-27- sagre, eventi e manifestazioni	0,08 €/Kg	0,15 €/Kg
altre categorie non domestiche	-	0,15 €/Kg

La scontistica per i rifiuti conferiti al servizio pubblico è riferita a carta, vetro, plastica, imballaggi metallici (lattine, ...), multimateriale (vetro +plastica +metalli), batterie, oli minerali e vegetali.

TABELLA F

UTENZE NON DOMESTICHE Disposizioni agevolative (art. 24 comma 2)

- **Attività di "bed and breakfast"**

I locali adibiti ad attività di "bed and breakfast" sono inseriti nella categoria tariffaria n. 8 "Alberghi senza ristorante", con applicazione della riduzione per stagionalità qualora prevista nella denuncia di inizio attività.

Essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie a riferimento, pari a mq. 7 per ogni posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune territorialmente competente, dovrà essere scorporata dalla restante per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.

- **Autodemolitori**

Per quanto concerne gli autodemolitori viene individuata come superficie non soggetta a TARI tutta la superficie scoperta utilizzata per deposito automezzi, se regolarmente autorizzata ai sensi del D.lgs. 152/2006. Le superfici scoperte operative, non adibite a deposito automezzi, sono da considerare soggette a TARI. Tutta la superficie soggetta andrà considerata appartenente alla categoria 19 (Carrozzerie, autofficine, elettrauto).

- **Macellerie e pescherie**

Per quanto concerne le macellerie e le pescherie, viene individuata come superficie non soggetta a tariffa quella dei locali ove avviene la lavorazione/preparazione della carne e del pesce, in quanto su tale superficie non si producono rifiuti urbani. Qualora all'interno dell'attività non sia individuabile uno specifico locale riservato esclusivamente alla lavorazione/preparazione della carne o del pesce, alla superficie di riferimento per il calcolo della tariffa sarà applicata una riduzione del 30%.

- **Stabilimenti balneari**

Per gli stabilimenti balneari (categoria n. 5) la superficie soggetta a tariffa è costituita dai locali in qualsiasi specie di costruzione, dalle verande, porticati, pergolati, terrazze, cabine, aree pavimentate ..., nonché dalla superficie ombreggiata intesa come proiezione a terra degli ombrelloni installati. Si applicano, se dovute, le riduzioni per stagionalità di cui all'art. 21. Le riduzioni per stagionalità di cui all'art. 21, comma 1, del presente regolamento, se dovute, sono applicate in riferimento ai termini indicati nelle Ordinanze balneari della Regione Emilia - Romagna.

- **Capanni ad uso ricreativo**

Ai capanni ad uso ricreativo (ad es. utilizzati per l'esercizio della pesca o della caccia) si applica la categoria n. 4 (campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi ...). La superficie da assoggettare a tariffa è definita in ottemperanza a quanto specificato nei vigenti regolamenti.

TABELLA G
RIDUZIONI PER UTENZE
NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
(art. 21, comma 1)

GIORNI DI NON ESERCIZIO	% riduzione Quota Variabile
>= 90	15%
>= 120	23%
>= 150	32%
>= 180	40%
>= 210	48%
>= 240	57%
>= 270	65%
>= 300	73%
>= 330	82%